

## **Accordo Contrattuale**

(ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502)

**tra**

### **Azienda Ulss 6 Euganea e Antares srl**

per funzioni sanitarie esercitate in regime ambulatoriale

#### **Premesso:**

-che la società Antares srl – codice regionale di accreditamento 641201 - è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria per prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con il seguente provvedimento:

Autorizzazione Prot. n. 12482 rilasciata dal Comune di Este (PD) in data 10/09/2019;

-che la società Antares srl, per la branca 03 – Laboratorio Analisi, ha ottenuto, con DGR 548 del 09/05/2023, il rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale in continuità e con validità triennale a partire dalla data di pubblicazione nel BUR della suddetta delibera regionale, ovvero con scadenza 15/05/2026;

-che l'art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92 e successive modifiche e integrazioni prevede che "la Regione e l'Azienda ULSS definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati" al fine dell'erogazione delle prestazioni sanitarie con oneri a carico del SSN;

-che l'art. 17, comma 1 della L.R. 22/2002 e s.m.i. stabilisce che "l'accREDITAMENTO istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie non costituisce in capo alle Aziende e agli enti del Servizio Sanitario Regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'art. 8 quinquies del D.L.vo 502/1992 e s.m.i.", nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente;

-che, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L.R. 22/2002 e s.m.i., la Giunta Regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.L.vo 502/92 e s.m.i. mediante uno schema tipo di accordo contrattuale

con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli di competenza delle Aziende ULSS anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20;

-che, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 22/2002 e s.m.i., la Giunta Regionale provvede alla individuazione dei criteri per la definizione dei piani annuali preventivi di attività, sentita la Commissione consiliare competente. La Giunta regionale determina i piani annuali preventivi, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti accreditati pubblici o equiparati e privati di cui all'articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, delle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo. Il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;

-richiamate le vigenti deliberazioni della Giunta Regionale e dell'Azienda Ulss 6 che assegnano all'erogatore le quote annuali di budget entro il quale erogare le prestazioni relative alla/e branche accreditate, in nome e per conto del SSR verso gli utenti residenti nella Regione Veneto e verso utenti residenti in altre Regioni;

Tutto ciò premesso

tra

L'Azienda ULSS n. 6 Euganea (di seguito Azienda ULSS), con sede a Padova, Via Enrico degli Scrovegni n. 14, Partita IVA e C.F. 00349050286 nella persona del Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, Dr.ssa Luisa Toniolo, a ciò delegato come da atto del Direttore Generale ULSS 6, n. 402 del 14/06/2023

e

la società Antares srl (di seguito "erogatore"), con sede legale e operativa a Este (PD) - Via I. Alessi n. 40, codice fiscale/P.iva 00667320287, nella persona di Ing. Griguol Guido, in qualità di Legale Rappresentante, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza

pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

## ACCORDO CONTRATTUALE

### **Art. 1 Oggetto e causa**

Il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso dell'erogatore all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda ULSS nella quale insiste, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 della Costituzione, ed è funzionale al soddisfacimento dei bisogni della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e dai volumi di attività fissati dalla Regione Veneto.

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rientranti nei LEA, nella/nelle branca/branche accreditate indicate in premessa, nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti dai provvedimenti della Giunta Regionale e del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 6 e secondo quantità, tipologia e modalità concordate, riportate negli allegati 1) e 2), parti integranti del presente accordo contrattuale.

### **Art. 2 Obblighi dell'erogatore privato accreditato**

L'erogatore privato accreditato eroga prestazioni sanitarie ambulatoriali nelle branche specialistiche accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel rispetto dei tetti, volumi, tipologia e modalità stabiliti nel presente accordo contrattuale (allegati 1 e 2), risultanti dai livelli di spesa e dai volumi di attività fissati dalla Regione Veneto.

Eroga prestazioni ambulatoriali per conto e con oneri a carico del SSN ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti (e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni) e con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate.

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità,

nell'arco dell'intero anno.

L'erogazione delle prestazioni avviene secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi, con la fluttuazione massima ove prevista dagli atti regionali di assegnazione di budget. Sono fatte salve diverse esigenze dettagliate dall'ULSS.

L'erogatore, nell'esercizio della propria attività, garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, di regolamento e comunque di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi comprese quelle emanate da ANAC, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- a) tariffe delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
- b) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- c) incompatibilità del personale adibito, a qualsiasi titolo, anche saltuariamente, all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale (ivi compreso il personale universitario posto in assistenza) nonché del titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero nell'ambito di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR 1314/2016;
- d) utilizzo dei ricettari;
- e) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e di appropriatezza prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
- f) compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- g) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione dell'ULSS, delle agende delle prestazioni ambulatoriali, secondo le modalità definite nell'allegato 2) al presente accordo contrattuale;
- h) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi

durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;

i) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda Ulss, della Regione e del Ministero.

L'erogatore privato accreditato si impegna inoltre a:

l) assicurare livelli delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;

m) concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda ULSS 6 Euganea, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 della Costituzione.

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'erogatore privato accreditato accetta il sistema di remunerazione del finanziamento a funzione se dovuto.

### **Art. 3 Obblighi dell'azienda**

L'azienda ULSS

-garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;

-effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale;

-comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente accordo contrattuale, ai fini

dell'adeguamento del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

#### **Art. 4 Remunerazione delle prestazioni**

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dai provvedimenti regionali e aziendali, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione.

L'azienda effettua il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta (pagamento inteso come data di accredito all'erogatore).

Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

#### **Art. 5 Controlli dell'Azienda Ulss**

Ferme restando le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell'ULSS e le verifiche disposte dal NAC secondo la regolamentazione regionale vigente, l'erogatore prende atto del dovere funzionale dell'Azienda ULSS di procedere in qualsiasi momento a verifiche, anche a campione, sull'effettiva erogazione delle prestazioni, sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, sulla funzionalizzazione ad ottimizzare l'offerta complessiva dell'Azienda ULSS, nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso, ferma restando ogni competenza dell'ULSS stessa in materia di igiene e di medicina del lavoro. A tale scopo l'erogatore privato accreditato mette a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

#### **Art. 5 bis Controlli interni dell'Erogatore**

L'erogatore si impegna ad eseguire i controlli interni sulla propria attività sanitaria erogata, in ottemperanza delle regolamentazioni della Regione Veneto ex DGR 2022 del 28/12/2018 e Decreto Regionale n. 3 del 12/01/2023.

In particolare l'erogatore si impegna a:

-predisporre il piano dei controlli interni annualmente e secondo le scadenze previste dalla normativa vigente;

-caricare il piano dei controlli interni nel portale regionale;

-effettuare i controlli interni e caricare il report dei controlli nel portale regionale secondo le scadenze previste dalla normativa vigente;

-caricare i verbali dei controlli interni nel portale regionale.

La mancata osservanza di quanto sopra può essere valutata quale inadempimento contrattuale con eventuale sospensione/risoluzione dell'accordo.

#### **Art. 6 Requisiti di autorizzazione e di accreditamento**

L'erogatore privato accreditato si impegna mantenere nel tempo i requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale previsti dalla normativa statale e regionale vigente, con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Si impegna, inoltre, a eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. 22/2002 e successive modifiche e integrazioni e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

#### **Art. 7 Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata dal 01/01/2023 al 31/12/2024, e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale, fatta salva l'introduzione di diversa regolamentazione regionale.

Non è ammessa proroga automatica.

La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, comporta la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1).

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

## **Art. 8 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza**

L'erogatore privato accreditato prende atto che:

-ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, modifica della compagine societaria ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore deve essere preventivamente e tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda ULSS. L'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, il trasferimento. La cessione non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS. Nel caso in cui la cessione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento siano state preventivamente autorizzate, l'erogatore subentrato può subentrare anche nel presente accordo contrattuale, agli stessi patti e condizioni;

-in relazione a detti mutamenti l'Azienda ULSS si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

-perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato attinente all'autorizzazione all'esercizio o all'accreditamento, previamente accertato dall'Azienda Ulss;

-accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;

-accertata incapacità di garantire le prestazioni oggetto di accreditamento;

-accertata incapacità di garantire la causa del presente accordo;

-accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti, a qualsiasi titolo, per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 bis. della L.R. 22/2002 e s.m.i è prevista, inoltre, quale causa di risoluzione di diritto, il mancato rispetto degli impegni assunti con riferimento alla gestione delle risorse assegnate e



alle prestazioni concordate secondo quanto previsto dai provvedimenti regionali.

L'Azienda Ulss intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'operatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze, l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

#### **Art. 9 Trattamento dati personali**

Il trattamento dei dati personali per l'espletamento delle attività oggetto del presente accordo contrattuale da parte dell'erogatore avviene in nome e per conto del titolare del trattamento (Azienda ULSS 6 Euganea), per finalità di cura. L'erogatore è legittimato dalla sottoscrizione di addendum, parte integrante del presente accordo, quale contratto di nomina a responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'erogatore, in qualità di responsabile del trattamento, accede agli applicativi aziendali del titolare con credenziali dedicate fornite dallo stesso, autorizza e istruisce i propri operatori in merito alle misure tecniche e organizzative da adottare per la protezione del dato personale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e riportato nell'addendum sopra indicato.

L'assistito può prendere visione, presso il sito web dell'Azienda ULSS 6 "Sezione Sistema Privacy Aziendale", dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito ai trattamenti dei propri dati personali posti in essere dal responsabile del trattamento e delle modalità per l'esercizio dei diritti ex artt. 15 – 22 del regolamento sopra citato.

Qualora l'erogatore renda disponibili i dati personali trattati per conto dell'Azienda ULSS a uno o più

“sub–fornitori” deve nominarli “sub – responsabili del trattamento” mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti, al fine di fare assumere agli stessi i medesimi obblighi cui si è impegnato nei confronti del titolare del trattamento. In tale caso la nomina deve essere approvata, per iscritto dal titolare del trattamento prima dell’affidamento dell’attività di trattamento stesso, a seguito di specifica richiesta formale, ai sensi dell’art. 28 comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento dei dati personali relativi al presente accordo contrattuale e all’addendum sopra indicato avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

#### **Art. 10 Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Art. 11 Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale**

Eventuali modifiche o integrazioni sostanziali al presente accordo contrattuale possono essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

#### **Art. 12 Bollo e Registrazione**

L’imposta di bollo dovuta ai sensi dell’art. 2 dell’allegato A – Tariffa parte I del DPR n. 26 ottobre 1972, n. 642 è a carico della struttura accreditata, che invia all’Ulss 6 l’attestazione dell’avvenuto pagamento. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso e le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

#### **Art. 13 Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore. Il presente accordo contrattuale è risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sottoscrizione, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 3 giugno 1998, n. 252.

Il presente accordo contrattuale è firmato digitalmente ed è trasmesso alla Direzione Generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto.

Padova lì 01/01/2023

Per l'Azienda Ulss n.6 - Euganea -

Il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale Dr.ssa Luisa Toniolo (documento firmato digitalmente)

Per l'Erogatore

Il Legale Rappresentante Dr. Guido Griguol \_\_\_\_\_

**Allegato 1) all'Accordo Contrattuale**

**TRA AZIENDA ULSS N. 6 - EUGANEA - E L'EROGATORE PRIVATO CCREDITATO  
ANTARES SRL - 641201 -**

**PRESTAZIONI in CONTRATTO per assistiti Regione Veneto**

**VOLUME ANNO: 2023**

*Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.*

<b>Branca specialistica</b>	<b>Prestazioni</b>			<b>Volume annuale prestazioni</b>	
	<b>Codice</b>	<b>Definizione</b>	<b>Tariffa Euro</b>	<b>Numero prestazioni</b>	<b>Euro</b>
Laboratorio Analisi	Tutte le prestazioni della branca 03 di cui all'allegato B) N.T. vigente		Da N.T. vigente		94.503,78
<b>TOTALE BUDGET VENETO</b>	//	//	//	//	94.503,78
<b>erogazione attesa mensile Budget Veneto</b>					7.875,32

Il Legale Rappresentante  
della struttura accreditata

---

Il Direttore della UOC D.A.T.  
dell'Ulss 6 – Euganea –  
Dr.ssa Luisa Toniolo

---

**Allegato 1) all'Accordo Contrattuale**

**TRA AZIENDA ULSS N. 6 - EUGANEA - E L'EROGATORE PRIVATO CCREDITATO  
ANTARES SRL - 641201 -**

**BUDGET per ASSISTITI "FUORI REGIONE VENETO"  
volume anno: 2023**

*-Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale*

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
Laboratorio Analisi	Tutte le prestazioni della branca 03 di cui all'allegato B) N.T. vigente		Da N.T. vigente		382,45
<b>TOTALE BUDGET FUORI VENETO</b>	//	//	//	//	382,45

Per l'Erogatore accreditato

Per l'Azienda Ulss 6 – Euganea -

---



---

**MODALITA' DI GESTIONE / UTILIZZO DEL BUDGET**

La struttura accreditata è chiamata a erogare prestazioni per conto e con oneri del Servizio Sanitario Regionale esclusivamente entro gli importi di budget assegnati annualmente, articolati in sotto-budget indicanti volumi e tipologia di prestazioni, e riportati nel presente Accordo Contrattuale.

In corso d'anno possono essere concordate tra le parti eventuali ri-articolazioni dei volumi e/o della tipologia di prestazioni a fronte della sussistenza di criticità aziendali nella gestione dei tempi di attesa.

Al di fuori dell'Accordo Contrattuale la struttura accreditata non ha titolo per erogare attività per conto e con oneri a carico del SSR e quindi non può accettare prescrizioni effettuate su ricetta del SSN né incassare il relativo ticket. Non sono consentite pertanto l'erogazione e la fatturazione di attività in supero al budget assegnato.

L'erogazione delle prestazioni a budget è articolata e calendarizzata in modo continuativo e omogeneo nell'arco dell'intero anno.

La gestione del 100% dell'offerta della struttura privata accreditata tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'ULSS è condizione necessaria per la sottoscrizione e il mantenimento dell'Accordo Contrattuale.

La struttura accreditata è tenuta a comunicare al Servizio Gestione Parametri dell'ULSS 6, nel rispetto degli importi di budget e dei sotto-budget assegnati, l'articolazione delle sedute previste, con la tipologia e la quantità di prestazioni, da inserire nelle agende di prenotazione, con calendarizzazione omogenea e proporzionale nell'arco dell'intero anno. Non sono consentite "aperture frazionate dei calendari".

Le parti, in sede di esecuzione dell'accordo, concordano, nell'ambito di ciascun sotto-budget delle branche a visita e della radiologia diagnostica e sulla base di specifiche necessità, i singoli codici del Nomenclatore Tariffario da inserire nell'agenda di prenotazione. Eventuali modifiche programmate, in corso d'anno, ai calendari delle agende di prenotazione devono essere comunicate all'Ufficio Gestione Parametri almeno 10 giorni prima della data a partire dalla quale si richiede la modifica.

Il CUP Manager, in accordo con la UOS Attività Specialistiche, richiamato il principio di autosufficienza erogativa aziendale contenuto nella regolamentazione vigente, imposta i parametri delle agende a CUP in modo da garantire prioritariamente l'accesso agli assistiti dell'ULSS 6. In relazione all'andamento dei tempi di attesa il CUP Manager articola le agende di prenotazione per classi di priorità. In corso d'anno, tenendo fermi i sotto-budget assegnati, il CUP Manager, sostenuto dalla UOS Attività Specialistiche, sulla base della fluttuazione della domanda di prestazioni, può prevedere la rimodulazione nelle agende delle classi di priorità, concordandola con la struttura accreditata.

La struttura accreditata, nel fornire all'Ufficio Gestione Parametri le agende secondo le specifiche di cui sopra, può individuare agende dedicate alla propria esclusiva prenotazione, nel limite massimo del 3% del budget annuale, principalmente per le "prese in carico". Le prime visite e le prime prestazioni non possono essere oggetto di agende riservate.

Nei mesi estivi le strutture accreditate devono garantire una programmazione dell'attività che concorra a consentire all'Azienda ULSS di mantenere, senza soluzione di continuità, il rispetto dei tempi di attesa.

## **TEMPI DI ATTESA**

All'atto della prenotazione la struttura accreditata deve garantire il rispetto dei tempi di attesa indicati nella prescrizione per tutte le classi di priorità previste (classe B: 10 giorni, classe D: 30 giorni, classe P: 90 giorni) e per i controlli temporizzati. Nel caso in cui l'utente non accetti la prima data disponibile a CUP la struttura accreditata deve comunque garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa previsti dalla regolamentazione nazionale e aziendale.

La struttura accreditata è chiamata altresì a concorrere al raggiungimento, entro la data del 31.12.2023, degli obiettivi specifici in materia di liste di attesa assegnati all'Azienda ULSS dalla Delibera Giunta Regionale n. 1702 del 30.12.2022, ponendo particolare attenzione a quanto segue:

1.obiettivo S.1.D.1: "Percentuale prestazioni erogate nel rispetto della priorità sulle prescritte degli ultimi 12 mesi (per macro-categorie Fa.Re)". La soglia prevista per questo obiettivo è il raggiungimento di una percentuale di prestazioni erogate nel rispetto delle priorità prescritte negli ultimi 12 mesi maggiore del

20% rispetto allo stesso valore registrato al 31 dicembre 2022.

Attività: massimo rispetto possibile dei tempi di attesa previsti nella erogazione delle prestazioni prescritte nel 2023.

2.obiettivo S.1.D.2: “Percentuale di prestazioni erogate sulle prescritte prima del 31.12.2022”. La soglia prevista è  $\geq 60\%$ . Ciò significa che devono essere erogate almeno il 60% delle prestazioni con data di prescrizione antecedente il 31.12.2022.

Attività: erogazione, entro la data del 31.12.2023, delle prestazioni prescritte ad assistiti dell'ULSS 6 negli anni 2021 e 2022, con particolare riferimento alla branca di radiologia diagnostica e alle prime visite.

\*\*\*

Al momento dell'accettazione dell'assistito e della contestuale erogazione della prestazione, la struttura accreditata è tenuta ad effettuare, nella procedura SGP, l'immediato cambio dello stato da “prenotato” ad “accettato/eseguito”.

Qualora sorga l'esigenza di sospendere in tutto o in parte l'attività per sopraggiunti motivi non programmabili (malattia del professionista, rottura apparecchiatura o altro), la struttura accreditata è tenuta a contattare direttamente l'assistito e a riprogrammare tempestivamente l'erogazione delle prestazioni in regime SSR nel rispetto della classe di priorità prenotativa. La struttura è tenuta a dare comunicazione tempestiva della sospensione alla UOS Privati Accreditati e al CUP Manager.

Nel caso in cui l'assistito non si presenti nel giorno previsto per l'erogazione della prestazione, senza avere dato idonea disdetta, fatti salvi i casi di forza maggiore, la struttura accreditata deve inserire prontamente nella procedura SGP lo stato “non presentato”.

L'Azienda ULSS si riserva di monitorare il rispetto della regolamentazione di cui sopra. Comportamenti non conformi saranno formalmente contestati alla struttura e, in caso di non tempestivo adeguamento, saranno valutati al fine del mantenimento dell'accordo contrattuale.

#### **ULTERIORI ADEMPIMENTI**

La struttura accreditata è tenuta a:



- perseguire l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa;
- concorrere con l'Azienda ULSS alla realizzazione degli obiettivi previsti dai provvedimenti regionali e assegnati all'Azienda stessa, in particolare per il rispetto dei tempi di attesa;
- rispettare contenuti e tempistiche dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente per la specialistica ambulatoriale e a partecipare alle verifiche di qualità degli stessi;
- rendersi disponibile, se richiesto, all'erogazione delle prestazioni in orario serale (dopo le ore 20 nei giorni di lunedì e di mercoledì), il sabato pomeriggio e la domenica mattina, all'interno del budget complessivo assegnato, secondo calendarizzazione, tipologia e volume da concordare con la Direzione Sanitaria ULSS 6; ciò al fine di creare, anche tramite il ricorso alla rotazione tra strutture, una rete di ambulatori pubblici e privati accreditati che assicuri all'utenza la più ampia accessibilità;
- garantire, ai sensi della D.G.R. n. 2022 del 28/12/2018 "Aggiornamento del sistema dei controlli dell'attività sanitaria nella Regione Veneto", gli adempimenti relativi ai controlli interni (anche ai sensi dell'art 5 bis del presente accordo) e fornire collaborazione al Nucleo Aziendale di Controllo dell'ULSS 6 per l'esecuzione dei controlli esterni previsti dal Piano Aziendale Controlli;
- garantire l'integrazione con il Sistema Regionale "Fascicolo Sanitario Elettronico" (ex DGR 2166/17 e successive integrazioni) per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi, nonché l'adeguamento degli applicativi in uso in modo da potersi interfacciare coi i sistemi CUP aziendali secondo gli standard redatti nell'ambito del, progetto SIO;
- rispettare, ai sensi dell'art. 38 L.R. 30/2016, le disposizioni e gli adempimenti impartiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sul rispetto degli obblighi in tema di anticorruzione e trasparenza;
- rispettare gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 41, commi 5 e 6, del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento dell'Azienda ULSS 6

(approvato con Deliberazioni del Direttore Generale n. 173/2018 e n. 414/2019 pubblicate nel sito aziendale dell'ULSS 6), documento che deve essere disponibile presso la Struttura in quanto gli effetti si estendono ai collaboratori a qualsiasi titolo di enti fornitori di servizi in favore della pubblica amministrazione.

Padova, 01/01/2023

Per l'erogatore accreditato

Per l'Azienda Ulss 6 Euganea

Dr.ssa Luisa Toniolo

(documento firmato digitalmente)

\_\_\_\_\_